



**COMUNE DI ABBIATEGRASSO**  
Provincia di Milano

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Delibera N. 182 del 15/11/2023**

**Oggetto**            **AGGIORNAMENTO, ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO, TARIFFA CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 846, DELLA LEGGE 160/2019, PER L'ANNO 2024.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **QUINDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **15:30**, nella **Residenza Municipale**, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

<b>Qualifica</b>	<b>Componente</b>	<b>Presenza</b>
SINDACO	NAI CESARE FRANCESCO	<b>PRESENTE</b>
ASSESSORE	ALBETTI ROBERTO	<b>PRESENTE</b>
ASSESSORE	BAIETTA MARINA	<b>PRESENTE</b>
ASSESSORE	BERTANI VALTER	<b>PRESENTE</b>
ASSESSORE	BONOMI CHIARA	<b>PRESENTE</b>
ASSESSORE	LOVATI FLAVIO	<b>PRESENTE</b>
ASSESSORE	PETRALI ROSELLA	<b>PRESENTE – on line</b>
ASSESSORE	POGGI BEATRICE	<b>PRESENTE</b>

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0

Presiede **Il Sindaco Cesare Francesco Nai**

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Generale Dott. Lorenzo Olivieri**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi da 816 a 846, della legge 30 dicembre 2019 con il quale:

- è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie, in sostituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e regionali, (commi da 816 a 835);
- è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, compresi i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati;

Rilevato che la suindicata legge, ha demandato a comuni e città metropolitane, l'onere di istituire e disciplinare, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitari e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 marzo 2021 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 21 dicembre 2022;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/1997 che prevede l'approvazione da parte dei Comuni delle Tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del DLgs 267/2000 per il quale, mentre la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

Richiamata la Circolare 2/DF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, esplicativa dell'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale definisce le modalità di attribuzione dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Ritenuto di procedere all'aggiornamento della tariffa da applicare nell'anno 2024 in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente che è stato individuato nella misura del 5,1% come risulta dagli allegati a) tariffe Canone Unico 2024 Occupazione e mercato e allegato b) tariffe Canone Unico 2024 diffusione messaggi, entrambi parti integrali e sostanziali della presente deliberazione;

Dato atto che:

- il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
- ai sensi del comma 824 della legge 160/2019, per quanto alle occupazioni di suolo pubblico la tariffa è applicata sulla base della durata, in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio Comunale; non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare;
- per i passi carrabili la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- ai sensi del successivo comma 825 della medesima legge, per quanto ai messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
- non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- il canone è annuale, se l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare; è temporanea se si protrae per un periodo inferiore all'anno solare;
- la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera del canone per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari è definita in base alla classificazione dei Comuni operata dai commi 826 e 827 della legge 160/2019, in rapporto al numero degli abitanti; il comune di Abbiategrasso ricade pertanto nella categoria dei Comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti;
- per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria, definita al comma 831 in rapporto al numero di abitanti; per questa tipologia il Comune di Abbiategrasso ricade nella fascia "Comuni con oltre 20.000 abitanti";
- la tariffa per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente;
- in relazione al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, lo stesso è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, risultante dalla concessione e comunque in base all'effettiva superficie occupata;
- la relativa tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è definita in rapporto al numero degli abitanti come specificato nel comma 841 della legge 160/2019 che classifica il comune di Abbiategrasso tra i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- nella stessa categoria, in rapporto al numero di abitanti, il Comune di Abbiategrasso viene classificato per la definizione della tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, come specificato al comma 842 della medesima legge; tale tariffa è applicata frazionata in ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata;
- le occupazioni in occasione delle fiere su area pubblica e della spunta sono soggette alla disciplina prevista per le occupazioni temporanee;

- per quanto alle riduzioni e/o esenzioni, alla disciplina di fattispecie particolari, nonché, per le modalità di pagamento, si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitari e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 31 marzo 2021 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 21 dicembre 2022;

Dato atto, infine, che il Comune di Abbiategrasso non ha usufruito della facoltà di sopprimere il servizio delle Pubbliche Affissioni per la cui disciplina si rinvia al regolamento Comunale di cui spora;

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Visti:

- il Regolamento Comunale per l'introduzione e l'applicazione, ex art. 1 della legge 160/2019, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria deliberato con atto di Consiglio comunale n. 28 del 31/03/2021, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 21 dicembre 2022;
- il regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70 in data 21/7/2015;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri espressi dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 (sub 1);

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1) per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di aggiornare la tariffa per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 della legge 160/2019, approvata per il 2023 con propria deliberazione n. 179/2022, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevato nella misura del 5,1%, riferito al 2023;

2) di dare atto che a seguito del suindicato aggiornamento la relativa Tariffa da applicare per l'anno 2024 è quella risultante dagli allegati

- a) tariffe Canone Unico 2024 Occupazione e mercato e allegato
  - b) tariffe Canone Unico 2024 diffusione messaggi
- entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente;

Successivamente, con votazione favorevole ed unanime resa nei modi e nelle forme di legge

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.l.vo n. 267/2000 al fine di dare pronta attuazione al presente provvedimento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Cesare Francesco Nai

Il Segretario Generale  
Dott. Lorenzo Olivieri

---